

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CAPPELLONI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
LAFORGIA ed altri: Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato (1282) . . .	41
PRESIDENTE	41, 43
ALIVERTI	43, 44
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	42, 43, 44
OLIVI	42, 43, 44
RUSSO FERDINANDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	42
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	44

La seduta comincia alle 10.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Laforgia ed altri: Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato (1282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: « Proroga della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 27 febbraio l'esame della proposta di legge era stato rinviato, al termine della discussione sulle linee generali, in attesa dell'acquisizione del parere della I Commissione affari costituzionali. Ora tale parere ci è pervenuto ed è favorevole, a condizione che il primo comma dell'articolo 3 non si riferisca ad elezioni che siano state regolarmente effettuate, con nomina di nuove commissioni, e che i commi secondo e terzo vengano soppressi.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1980

LAFORGIA, *Relatore*. Desidero innanzitutto dire, a titolo di informazione, che non mi risulta che siano state effettuate elezioni, con nomina di nuove commissioni, in alcuna provincia del nostro paese. In ogni caso, nulla osta a che si tenga conto della condizione espressa dalla I Commissione affari costituzionali, concernente, appunto, il primo comma dell'articolo 3. Inoltre, poiché la I Commissione impone di sopprimere anche i commi secondo e terzo della medesima norma, per motivi che ritengo validi, ne suggerirei la soppressione globale.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

« Il periodo di durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato sino all'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1981 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, in fine, le parole: « e comunque non oltre il 30 giugno 1981 ».

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Riterrei opportuno sopprimere le parole: « e comunque non oltre il 30 giugno 1981 », dato che la legge-quadro per l'artigianato sta per essere iscritta all'ordine del giorno e quindi tale dizione

potrebbe quasi voler significare che, per la discussione di quella normativa, impiegheremo due anni.

OLIVI. Ritengo che la data di entrata in vigore della legge-quadro non possa essere lasciata indefinita; se siamo d'accordo, possiamo eventualmente anticiparla, ma dobbiamo in ogni caso dare un'indicazione precisa al riguardo anche perché, dopo la approvazione della nuova normativa, le regioni avranno bisogno di circa sei mesi per predisporre gli strumenti idonei alla sua attuazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Il relatore è del parere che si debba mantenere il termine del 30 giugno 1981 oltre che per le ragioni prima indicate dal collega Olivi, anche per un motivo di fondo: quello di assicurare alle regioni che l'intenzione del Parlamento non è quella di portare alle calende greche (o comunque di non stabilire limiti di tempo in relazione ad essa) la soluzione del problema. Inoltre, l'indicazione di questa data può indurre alcune regioni, che negli ultimi tempi hanno adottato iniziative molto discutibili, a frenare e ad ottenere l'emanazione della nuova legge-quadro prima di varare, nell'esercizio della potestà legislativa ad esse conferita dall'articolo 117 della Costituzione, norme che siano in contrasto con l'ordinamento nazionale.

Per queste ragioni, prego il rappresentante del Governo di non insistere nella sua proposta.

RUSSO FERDINANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritiro il mio emendamento, accettando le motivazioni espresse dagli onorevoli Olivi e Laforgia, che mi sembrano essere dello stesso tenore di quelle che noi avevamo enunciato.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché non vi sono altri emendamenti, pongo direttamente in votazione l'articolo 1, del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1980

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

La data di inizio delle operazioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato è fissata dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Sono senza effetto le operazioni elettorali, espletate nel tempo intercorso fra il 3 marzo 1979 e l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato.

Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle previste dai decreti-legge 29 marzo 1979, n. 10, e 26 maggio 1979, n. 156, non convertiti in legge, riguardanti la proroga della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge di cui al secondo comma.

Il relatore, onorevole Laforgia, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

Le Commissioni provinciali possono integrare i membri di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che risultino deceduti o dimissionari.

Il prefetto provvederà alla nomina, previa segnalazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, e tenendo conto delle liste originali di appartenenza dei membri da sostituire.

OLIVI. Certamente, la proposta di un articolo aggiuntivo che tenda a risolvere il problema della funzionalità delle commissioni merita la nostra attenzione.

Richiamandomi a quanto già previsto dall'articolo 13 della legge n. 860 del 1956, là dove si parla di nomine di membri di queste Commissioni provinciali su designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative, proporrei di modificare lo articolo aggiuntivo del collega Aliverti, appunto nel senso di stabilire che l'integrazione dei membri deceduti o dimissionari avvenga non previa segnalazione, ma su designazione delle organizzazioni stesse.

ALIVERTI. Non ho difficoltà ad accogliere questa proposta di modifica.

LAFORGIA, *Relatore*. Anche il relatore è favorevole al fatto che siano le organizzazioni sindacali di appartenenza dei membri deceduti o decaduti o trasferiti, o comunque quelle che promossero le liste nel cui ambito furono eletti quei membri, a compiere la designazione delle persone che dovranno integrare la composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3, di cui il relatore Laforgia ha proposto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 3 si intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Aliverti, che risulta, nella sua formulazione definitiva, del seguente tenore:

Aggiungere il seguente articolo 3-bis:

«Le Commissioni provinciali possono integrare i membri di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 13 della legge n. 860 del 1956 che risultino deceduti o dimissionari.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1980

Il prefetto provvederà alla nomina su designazione delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, tenendo conto delle liste originariamente di appartenenza dei membri da sostituire ».

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

LAFORGIA, *Relatore*. Prima di procedere alla votazione finale della proposta di legge, vorrei avanzare la raccomandazione — che so condivisa dai vari gruppi — di inserire all'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo, 12 marzo, la proposta di legge-quadro sull'artigianato, che ha un profondo significato politico, e a cui si connette anche il provvedimento di legge oggi in esame.

OLIVI. Confermo il nostro accordo per discutere questo tema con urgenza: da troppo tempo le Regioni e la categoria attendono che le molte promesse si traducano in fatti.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto della sua raccomandazione, onorevole Laforgia.

La proposta di legge n. 1282 sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Laforgia ed altri: « Proroga della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per lo artigianato » (1282):

Presenti e votanti . . .	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Amabile, Bassetti, Boggio, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Cappelloni, Ceni, Cerrina Feroni, Citaristi, Dujany, Ferrari Silvestro, Fioret, Laforgia, Marrafini, Merloni, Moro, Olivi, Proietti, Pugno, Sacconi, Sangalli, Sarri Trabujo Milena, Tesini Aristide.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO